# COMUNE DI CODROIPO

# STATUTO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 133 del 14.10.1991 e modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 27.01.1992, ravvisate legittime dal Comitato regionale di controllo in data 11.02.1992, sub nn. 10566/3.318 e 23796/3.314.4 di prot e nn. 1022 e 1023 di Reg..

Modificato con deliberazione n. 47 del 28.04.1994, ravvisata legittima dal Comitato Regionale Centrale di Controllo in data 21 giugno 1994 sub. n. 11866 di prot e n. 1515 di Reg.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 31.07.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28.08.2003 e n.77 del 29.08.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 111 del 18.12.2007**

## CAPO I
## PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1
### Principi fondamentali

1. Il Comune di Codroipo (Quadruvium, Codroipo) è ente territoriale autonomo che rappresenta la Comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto. Promuove lo sviluppo economico, sociale e civile per il conseguimento del bene comune, ispirandosi al rispetto della vita, della persona umana, della famiglia, delle libere forme aggregative e relazionali. Assume nella propria azione l'innalzamento della qualità della vita dei suoi cittadini e la valorizzazione dell'ambiente nella sua complessità. Favorisce le pari opportunità uomo - donna prevedendo, di norma, la presenza in Giunta di entrambi i sessi. Analogamente promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. Nello stesso tempo si riconosce parte integrante della Repubblica Italiana e della Comunità Europea e, in quanto partecipe della più vasta Comunità mondiale, concorre alla promozione dei diritti umani e civili della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Il Comune, secondo le indicazioni dei regolamenti, riconosce le libere forme associative non contrastanti con la legge. Promuove il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme

di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

## Art. 2
## Autonomia del Comune

1. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta delle Autonomie locali" adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, come strumento di valorizzazione delle autonomie territoriali nel processo di unificazione europea. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale del continente europeo, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

3. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione della direzione politica dalla gestione amministrativa.

## Art. 3
## Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.

2. Il territorio del Comune comprende le comunità del capoluogo Codroipo e di Beano, Biauzzo, Goricizza, Iutizzo, Lonca, Muscletto, Passariano, Pozzo, Rividischia, Rivolto, San Martino, San Pietro e Zompicchia.

3. Lo stemma araldico del Comune è così descritto nel provvedimento di concessione governativo in data 30 marzo 1930: "Di rosso, alla Croce di Sant'Andrea di argento, accostata da quattro cipressi al naturale. Lo scudo è fregiato di ornamenti da Comune".

4. Il Gonfalone è costituito da "drappo di colore azzurro, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Codroipo". Le parti di metallo e i nastri sono argentati. L'asta verticale, ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate, poste a spirale. Sulla freccia è inciso lo stemma del Comune e sul gambo il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali, frangiati d'argento".

## Art. 4
## Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e gestione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti, pubblici o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Altre funzioni o deleghe non espressamente attribuite al Comune dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e precedenti e che comportino aggravi finanziari possono essere espletate a condizione che l'ente delegante provveda al loro finanziamento o che a ciò sopperisca apposita legge regionale o statale.

## CAPO II

## LINGUA FRIULANA E ALTRE LINGUE

### Art. 5
### Uso della lingua friulana

1. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l'uso accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica.

2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Provincia ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.

### Art. 6
### Uso delle lingue straniere

1. Nel quadro di un'Europa multietnica e plurilingue e in considerazione della peculiarità geografica della Regione, il Comune favorisce, nei limiti della propria disponibilità ed organizzazione un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana nei rapporti con l'amministrazione e con gli uffici.

## CAPO III

## ORGANI DEL COMUNE

### Art. 7
### Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

### Art. 8
### Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dalle leggi vigenti.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, con le limitazioni previste dal regolamento.

5. I consiglieri comunali, gli assessori e il Sindaco devono avere la possibilità di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato. A tal fine spettano agli stessi le indennità ed i rimborsi di spesa nelle modalità stabilite dalla legge, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi.

6. I consiglieri comunali possono presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

## Art. 9
## Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che, di norma, corrispondono ai partiti politici rappresentati in Consiglio ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. I Consiglieri possono anche costituirsi in gruppi misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggere il loro capogruppo.

4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità attraverso le quali ai gruppi consiliari sarà concessa la facoltà di utilizzare le strutture del Comune per le esigenze organizzative e di documentazione dei consiglieri, limitatamente alla funzione pubblica svolta e per favorire l'espletamento del mandato.

## Art. 10
## Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo o da altro consigliere all'uopo da essi delegato ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

## Art. 11
## Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio istituisce commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esse presenti.

2. Il Consiglio Comunale nomina nel proprio seno i Presidenti delle commissioni.

3. Le commissioni, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun consigliere nei confronti del Consiglio Comunale, si configurano come luoghi utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio quali strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio stesso ed alla Giunta proposte in ordine agli argomenti ed alle iniziative ad esse di volta in volta assegnati dagli organi del Comune. Al singolo Consigliere spetta anche il potere di presentare in sede di commissione proposte indirizzate alla Giunta ed al Consiglio, ai quali organi il Presidente, dopo un preliminare esame, le rimetterà per le opportune valutazioni e per l'eventuale prosecuzione in sede consultiva.

3bis Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine su particolari atti dell'amministrazione, con criterio proporzionale e comunque composte da un numero dispari di componenti. Il regolamento ne disciplinerà i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

4. Le attribuzioni, l'organizzazione, l'attività e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

## Art. 12
## Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sette, come previsto dalla vigente normativa. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere; in tal caso il loro numero non potrà essere superiore a due.
2. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco scelto esclusivamente fra assessori-consiglieri comunali e ne dà comunicazione al Consiglio come stabilito dalla legge. In caso di assenza od impedimento del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli assessori in ordine di anzianità per età.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
5. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
6. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse però possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
7. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere informazioni in merito al Sindaco ed agli assessori.

## Art. 13
## Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, conservando la titolarità delle funzioni di Ufficiale di Governo fino al giuramento del successore.

3. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il Sindaco, tra l'altro, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dai regolamenti comunali. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

### Art.14
### Rappresentanza delle minoranze

1. Quando il Consiglio dovrà procedere alla nomina di propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni o altri organismi comunali, verrà garantita la rappresentanza della minoranza con appropriate modalità di votazione fissate dai relativi statuti e regolamenti e salvo diverse disposizioni di legge.

### Art. 14 bis
### Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro le 48 ore successive alla presentazione delle candidature, ogni candidato alla carica di Sindaco dovrà presentare per se e per la lista cui è collegato separate dichiarazioni, sottoscritte anche dai delegati della lista stessa, delle spese previste per la campagna elettorale con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura. Tale dichiarazione sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune sino al giorno delle elezioni. Parimenti i rendiconti delle spese elettorali dovranno essere presentati al protocollo del Comune entro 30 giorni dalle elezioni e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

## CAPO IV

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

### Art. 15
### Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

8. Il Segretario comunale, se richiesto, roga tutti i contratti dei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

## Art. 15-bis
## Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione nel rispetto delle disposizioni poste dall'art. 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. Il Segretario comunale può essere nominato Direttore generale dell'Ente.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procede alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

## Art. 16
## Il Vice Segretario

1. Con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario comunale, può essere affidato a un dipendente comunale lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o per sostituirlo nei casi di assenza o impedimento del Funzionario o di vacanza della sede.

2. Il dipendente individuato per l'espletamento di tali funzioni vicarie dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso per la professione di segretario comunale.

## Art. 17
## Organizzazione strutturale e funzionale

1. La struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché dalla gestione dei servizi a carattere comprensoriale, si suddivide in distinte articolazioni funzionali.

2. A ciascuna articolazione funzionale di massimo livello è preposta una figura professionale con qualifica e/o funzione di dirigente.

3. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, intersettorialità, funzionalità ed economicità di gestione.

## Art. 18
## Personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.

3. In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l'organizzazione del personale.

## Art. 19
## Dirigenti e responsabili

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

2. Essi debbono essere professionalmente idonei all'esercizio delle funzioni di direzione; debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la direzione della struttura amministrativa considerata ed avere attitudine alla direzione e coordinamento, dimostrando capacità di promuovere e incentivare l'attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l'attività della struttura alla quale sono preposti, coinvolgendo tutti gli operatori nella realizzazione dei progetti e dell'attività; debbono operare con sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono.

2-bis. Ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi o ai loro delegati spettano tutti i compiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti; in particolare, ai sensi della legge regionale urbanistica vigente e dei principi di distinzione dei poteri tra organi elettivi e organi burocratici, il

rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie compete al responsabile del settore tecnico o ad un suo delegato.

3. La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l'effettivo accertamento dei requisiti indicati.

## Art. 20
## Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di Dirigente - Responsabile di Settore o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

## Art. 21
## Obiettori di coscienza

1. Al fine di espletare attività non concorrenti o suppletive di attività e funzioni previste per gli uffici già in organico, il Comune potrà ricorrere all'impiego di giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza utilizzando le convenzioni previste dalla legge.

## Art.22
## Direzione di aree funzionali e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi raggiunti dai servizi dell'ente da lui diretti.

2. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

## Art. 23
## Procedimento amministrativo

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna; debbono essere improntati alla massima pubblicità.

2. Il Dirigente del settore, incaricato dello svolgimento del progetto, preliminarmente determinerà, nell'ambito dei principi e secondo la disciplina regolamentare, il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico, assicurando, in tal modo, l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Per ciascun tipo di procedimento dovrà essere individuato il responsabile cui sono attribuiti i compiti fissati dal regolamento.

## CAPO V

## ORDINAMENTO DEI SERVIZI

### Art. 24
### Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione comunale o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

6. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

7. Nel caso in cui lo Stato, la Regione, la Provincia od altri Enti Pubblici si avvalgano degli uffici e del personale comunale per l'esercizio di loro funzioni, deve essere determinato e rimborsato al Comune il costo del servizio.

### Art. 25
### Istituzioni e aziende speciali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, il Consiglio comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza

assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri consiglieri, in misura non superiore ai due quinti dei commissari, o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per accertata carenza nell'espletamento del mandato amministrativo denunciata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda o da un terzo dei consiglieri comunali in carica.

3. Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e la garanzia della funzionalità dei servizi.

5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## CAPO VI

## FORME ASSOCIATIVE

### Art. 26
### Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti associativi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

### Art. 27
### Consorzi

1. I Consorzi sono istituiti per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di

una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 28
Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 29
Conferenza funzionale del Medio Friuli

1. Allo scopo di valorizzare le migliori esperienze e peculiarità della vasta area territoriale in cui è inserito, di ottimizzare i servizi e di contenere i costi, il Comune di Codroipo, di concerto con i Comuni della suddetta zona omogenea, istituisce la conferenza funzionale del Medio Friuli.

2. Obiettivo di tale conferenza è affrontare ed eventualmente organizzare su base comprensoriale una pluralità di servizi.

3. Le riunioni, cui partecipano i Sindaci o loro delegati, avranno luogo in diverso Comune a seconda delle materie per le quali concordemente venga individuato quale specifico referente.

## CAPO VII

## LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30
Esercizio dei diritti di partecipazione attiva e di cittadinanza

1. Il Comune valorizza il contributo dei cittadini al governo della comunità locale, garantendo agli stessi la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.

Art. 31
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

## Art. 32
## Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e Aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dal regolamento comunale.

## Art. 33
## Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi in quanto portatori di valori culturali, economici e sociali. A tale proposito l'Amministrazione comunale incentiverà secondo le modalità previste dal regolamento, forme aggregative nel capoluogo e nelle frazioni, al fine di coagulare le attività, le proposte e le istanze delle singole associazioni.

2. A tale fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente garantendo l'accesso agli organi istituzionali, alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1 predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

4. Il Comune può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando fondi necessari: il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale. Il Comune promuove l'attività di volontariato, favorendo la formazione di associazioni aventi finalità legate alla risoluzione dei problemi dei cittadini più deboli.

## Art. 34
## Valorizzazione dell'associazionismo economico

1. Il Comune valorizza le forme di associazionismo economico e di cooperazione, regolarmente costituite.

2. In considerazione della peculiarità storica del proprio territorio, favorisce le forme associative che aggregano le realtà produttive, agricole, artigianali, industriali e commerciali.

3. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di lucro.

4. Nella disciplina della istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà.

## Art. 35
## Consultazione della popolazione

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

## Art. 36
## Istanze, osservazioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, osservazioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco affiderà le istanze, le osservazioni e le proposte agli uffici competenti per materia che dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 giorni.

3. Il Sindaco, nei successivi 15 giorni, fornirà risposta scritta motivata, comunicando anche eventuali successivi sviluppi dell'iter burocratico con l'indicazione del responsabile del procedimento.

## Art. 37
## Petizione

1. I cittadini, singoli o associati, possono avanzare petizioni sia al Consiglio sia alla Giunta comunale.

2. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale e problemi di particolare gravità e devono essere motivate e accompagnate da almeno 350 firme, autenticate da apposite persone designate dal Sindaco a norma di legge, di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, o, nel caso si tratti di un problema riguardante una frazione, da almeno il 20% degli aventi diritto al voto colà residenti.

3. La petizione verrà rinviata dal Sindaco, qualora ne ravvisasse l'opportunità, alla competente Commissione Consiliare la quale vaglierà l'argomento della petizione stessa, proponendola nei termini più appropriati alla discussione del Consiglio.

4. Nel caso in cui la petizione venga considerata ammissibile alla discussione del Consiglio, il Sindaco ne darà comunicazione al primo firmatario il quale, ove ne sia stata fatta espressa richiesta, sarà precedentemente ascoltato per

un'illustrazione dell'oggetto in una seduta della Commissione da tenersi pubblicamente secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

## Art. 38
## Referendum

1. La maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o un quinto degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo e propositivo.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente, espropriazione di beni, occupazioni d'urgenza, modifica dello statuto, convenzioni, contratti ed atti economici in generale, nomine, designazioni e revoche, provvedimenti inerenti il personale del Comune e degli enti ad esso collegati e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

4. I referendum devono aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto.

5. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il Consiglio comunale o la Giunta comunale, a seconda della rispettiva competenza, è tenuta a pronunciarsi sull'esito della consultazione.

## Art. 39
## Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonchè per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.

2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte.

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Art. 40
Ruolo comprensoriale del Difensore Civico

1. La conferenza funzionale dei Comuni del Medio Friuli può proporre ai singoli Consigli comunali che ne fanno capo una unica candidatura per l'ufficio del difensore civico che ciascun Consiglio comunale, in piena autonomia, deciderà di accogliere, nominandolo con voto segreto, con ciò manifestando la comune volontà di concordare su un'unica persona.

2. Conseguentemente i Comuni potranno accordarsi per dotare il difensore civico di un'unica sede operativa e di strutture e supporti adeguati a svolgere le funzioni.

## CAPO VIII

## GESTIONE ECONOMICA

Art. 41
Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti statali, regionali e provinciali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le imposte, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative, salva la riserva del Comune a non effettuare i servizi in tali carenze.

Art. 42
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro le scadenze previste dalla legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi, in conformità alla disposizione legislativa in materia.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Ove ammessa l'imputazione di spesa a carico di bilanci futuri, l'Amministrazione si impegna a iscrivere il necessario stanziamento nella previsione del bilancio dell'esercizio pertinente.

Art. 43
Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità finanziaria analiticamente distinta nei costi. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro le scadenze previste dalla legge.

## CAPO IX
## CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 44
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto da tre membri. Nell'elezione deve essere garantita la rappresentanza della minoranza prevista dall'art. 14 del presente statuto.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 45
Funzioni e responsabilità dei revisori

1. I revisori collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesti. Almeno un revisore ha l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari convocate per la discussione del bilancio e del conto consuntivo e qualora il Sindaco lo richieda. Hanno altresì accesso agli atti e documenti del Comune. Analogamente se richiesti esprimono parere preventivo su provvedimenti di particolare rilevanza.

2. Al Collegio dei revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, professionalità e riservatezza, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

4. Per quanto riguarda i doveri di cui al comma precedente, i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi dei revisori, si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme della contabilità pubblica.

Art. 46
Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal Collegio dei revisori dei conti.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

## CAPO X
## BENI COMUNALI

Art. 47
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

## Art. 48
## Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla legge.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e i cimiteri.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

## Art. 49
## Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

## Art. 50
## Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo per estratto dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni

medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

## CAPO XI

## FUNZIONE NORMATIVA

### Art. 51
### Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

### Art. 52
### Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della comunicabilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui intende ovviare.

3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale provvederà a riscuotere la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

### Art. 53
### Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Prima della loro adozione gli schemi dei regolamenti e **dello Statuto** verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato sull'Albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3. I regolamenti adottati e le loro modificazioni entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro affissione all’albo pretorio comunale.

## TITOLO XII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 54
### Modifiche dello statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### Art. 55
### Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, il Consiglio comunale è convocato per assumere i necessari provvedimenti attuativi.